



**TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA**

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Cosenza

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **85/2021**

Oggi **2 maggio 2023**, innanzi al dott. Assunta Gioia, sono comparsi:

avv. Luigi Maiorano per il creditore procedente

L'avv. Maiorano produce originale dell'intervenuto accordo transattivo con il quale le parti hanno definito il loro rapporto dare/avere mediante piano rateale con scadenza al 30 aprile 2025.

L'avv. Maiorano, riportandosi al richiamato accordo, insiste nella congiunta richiesta di sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c. per 24 mesi.

Il Giudice

Preso atto della congiunta istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. per 24 mesi;

rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti e che la sospensione della presente procedura esecutiva non è mai stata già disposta;

precisato che in ragione della disponenda sospensione della procedura l'esperimento di vendita del 3.05.2023 non avrà luogo e le operazioni di delega del professionista sono sospese mentre quelle di custodia ridotte unicamente al compimento di atti straordinari al verificarsi di particolari ipotesi e dietro autorizzazione del Giudice;

P.Q.M.

vista l'istanza ex 624 bis, dispone la **sospensione** del procedimento esecutivo per 24 mesi;

avvisa che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;

avvisa che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;

avvisa che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

avvisa che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

Dispone per l'effetto:

- la revoca della vendita fissata per il 3 maggio 2023;
- la sospensione delle operazioni del delegato e la riduzione di quelle di custode unicamente al compimento di atti straordinari al verificarsi di particolari ipotesi e dietro autorizzazione del Giudice.

**Invita la cancelleria**, in ipotesi di mancata riassunzione da parte del creditore all'esito della concessa sospensione, a sottoporre il fascicolo al G.E. a partire dal 1° giugno 2025 al fine degli opportuni provvedimenti.

Si comunichi al delegato dott. ssa Rita Turano.



Il Giudice  
dott. Assunta Gioia

